

(N. 1917)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori **PARATORE, BERTONE, MOTT, UBERTI, GASPAROTTO, PORZIO, BOSCO, TAFURI, BISORI e TOMÈ**

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL 10 OTTOBRE 1951

Sospensione fino al 20 ottobre 1951 dell'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 22 del testo unico approvato con decreto presidenziale 5 luglio 1951, n. 573, relativo alla dichiarazione unica dei redditi.

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 48 della legge 11 gennaio 1951, n. 25, stabilisce che la dichiarazione dei redditi per l'anno 1951 deve essere fatta entro il termine fissato con decreto del Ministro delle finanze. In ottemperanza a tale articolo il Ministro delle finanze, con decreto 13 luglio 1951, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 19 luglio 1951, ha fissato nel 10 ottobre il termine entro il quale deve essere presentata la dichiarazione.

Deve riconoscersi che da parte dell'Amministrazione finanziaria è stato fatto tutto il possibile perchè i contribuenti potessero procedere alla compilazione della prescritta dichiarazione nei termini prefissi, ma anche ai contribuenti, i quali, da notizie assunte presso la competente Amministrazione, in gran numero hanno compiuto il loro dovere affollando gli uffici finanziari in questi ultimi giorni, va dato il giusto riconoscimento ed incoraggiamento.

Non può escludersi infatti che, sia per causa di forza maggiore, sia per eventuali difficoltà nel reperire gli elementi necessari, sia, in certi casi, per la complessità dei calcoli da eseguire e delle informazioni da fornire, vi possano essere, specie nelle categorie dei medi contribuenti privi di assistenza tributaria, dei ritardatari.

Non sembra giusto nè in accordo col principio di un miglioramento dei rapporti tra fisco e contribuenti, che sta a base della legge sulla perequazione tributaria, sottoporre tali cittadini alle gravi sanzioni previste dall'articolo 22 del testo unico sulla dichiarazione annuale dei redditi.

Si ha pertanto l'onore di presentare il seguente disegno di legge con il quale viene sospesa l'applicazione delle sanzioni ai cittadini che presentano la dichiarazione entro dieci giorni dalla data stabilita.

DISEGNO DI LEGGE

—

Articolo unico.

Le disposizioni dell'articolo 22 del testo unico approvato con decreto presidenziale 5 luglio 1951, n. 573, non si applicano a coloro che, avendo omesso di presentare entro il 10 ottobre 1951 la dichiarazione unica dei redditi per l'anno 1951, presentino la dichiarazione medesima entro il 20 ottobre 1951.